

Assicurazione della responsabilità civile - facoltà e obblighi dell'assicuratore Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 667 del 18/01/2016

Obbligo di tenere indenne l'assicurato delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c. - Spese del procedimento penale - Limiti - Fondamento - Fattispecie.

L'obbligazione dell'assicuratore della responsabilità civile di tenere indenne l'assicurato delle spese erogate per resistere all'azione del danneggiato, ai sensi dell'art. 1917, comma 3, c.c., ha natura accessoria rispetto all'obbligazione principale e trova limite nel perseguimento di un risultato utile per entrambe le parti, interessate nel respingere la detta azione. Ne consegue che l'assicuratore è obbligato al rimborso delle spese del procedimento penale promosso nei confronti dell'assicurato solo quando intrapreso a seguito di denuncia o querela del terzo danneggiato o nel quale questi si sia costituito parte civile. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto rimborsabili le spese sostenute dalla società assicurata per le difese dei propri amministratori e sindaci, indagati in un procedimento penale non attivato su istanza di parte e conclusosi con archiviazione).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 667 del 18/01/2016